

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2007

relativa all'assegnazione al Belgio di un numero aggiuntivo di giorni in mare nelle zone CIEM IV, VIIa e VIIc

[notificata con il numero C(2007) 2072]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/342/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽¹⁾, in particolare il punto 10 dell'allegato IIA,

vista la richiesta presentata dal Belgio,

considerando quanto segue:

(1) Il punto 8 dell'allegato IIA del regolamento (CE) n. 41/2007 specifica il numero massimo di giorni in cui una nave comunitaria di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che detiene a bordo sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm può trovarsi nello Skagerrak (zone CIEM IV e VIIc e acque comunitarie della zona CIEM IIA), nella zona CIEM VIIa e nella zona CIEM VIa dal 1° febbraio 2007 al 31 gennaio 2008.

(2) Il punto 10 dell'allegato IIA del regolamento (CE) n. 41/2007 consente alla Commissione di assegnare, su richiesta degli Stati membri, un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona geografica detenendo a bordo le suddette sfogliare, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute dopo il 1° gennaio 2002.

(3) Il 19 dicembre 2006 e il 30 gennaio 2007, il Belgio ha trasmesso dati che mostrano la cessazione dell'attività, a partire dal 1° gennaio 2002, di un gruppo di navi che nel 2001 avevano esercitato l'11,11 % dello sforzo di pesca messo in atto dalle navi belghe presenti nella zona geografica che detenevano a bordo sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm. Poiché i giorni aggiuntivi per cui è stata fatta domanda non possono più essere assegnati per il periodo richiesto, a norma del regolamento (CE) n. 41/2007 tali giorni devono essere assegnati per il periodo dal 1° febbraio 2007 al 31 gennaio 2008.

(4) Tenuto conto dei dati presentati, è necessario assegnare al Belgio durante il periodo di applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 41/2007, ossia dal 1° febbraio 2007 al 31 gennaio 2008, 15 giorni in mare aggiuntivi per le navi che detengono a bordo sfogliare del gruppo di attrezzi da pesca 4.1.b.i e 16 giorni in mare aggiuntivi per le navi che detengono a bordo sfogliare dei gruppi di attrezzi da pesca 4.1.b.ii, 4.1.b.iii e 4.1.b.iv.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il numero massimo di giorni in cui una nave da pesca battente bandiera belga e avente a bordo le sfogliare di cui al punto 4.1.b.i dell'allegato IIA del regolamento (CE) n. 41/2007 può trovarsi nelle zone CIEM IV, VIIa e VIIc, secondo quanto stabilito nella tabella I del suddetto allegato, è aumentato di 15 giorni in mare.

⁽¹⁾ GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 444/2007 della Commissione (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 22).

2. Il numero massimo di giorni in cui una nave da pesca battente bandiera belga e avente a bordo le sfogliare di cui ai punti 4.1.b.ii, 4.1.b.iii e 4.1.b.iv dell'allegato IIA del regolamento (CE) n. 41/2007 può trovarsi nelle zone CIEM IV, VIIa e VIIId, secondo quanto stabilito nella tabella I del suddetto allegato, nei casi in cui non si applicano le condizioni speciali di cui al punto 8.1 dello stesso allegato, è aumentato di 16 giorni in mare.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2007.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione
